

Zona Centro
Distaccamento Property RM

Spett.le

Sorgente Santa Croce SpA

67050 CANISTRO T. (AQ)

05/06/2013


OGGETTO : Attraversamento con condotte idrica e tubo portacavi
al Km 62+336. Linea ferroviaria Roccasecca – Avezzano.
Stipula atto di rinnovo n° 037/2004

All. n° 1 copie di atto

Si invia, a stipulazione avvenuta, la copia dell'atto di spettanza di codesta Società.
Si ringrazia per la cortese collaborazione prestata e si resta a disposizione per ogni
richiesta di chiarimenti e/o informazioni tramite l'operatore del settore ☎ 06/44109298
– ☎ 06/44109027 - Email p.raimondi@ferservizi.it).

Distinti saluti

Paola Fini



Via Trionfante, 30 - 00197 Roma

Ferservizi SpA - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di
Ferrovie dello Stato Italiane SpA.

Sede legale: Piazza della Gioia, Roma, I - 00187 Roma
Cap. Soc. Euro 3.170.000,000
Iscritta al Registro Imprese di Roma n. 741936
Cod. Fisc. e P. IVA 04267001001



FERSERVIZI SpA

ZONA CENTRO – DISTACCAMENTO PROPERTY RM

ATTO DI RINNOVO

con la SORGENTE SANTA CROCE SpA, per rinnovare l'autorizzazione alla medesima di mantenere in esercizio l'attraversamento con due condotte idriche ed un tubo portacavi al chilometro 62+336 della linea ferroviaria Roccasecca - Avezzano, in comune di Canistro (AQ). Identificativi catastali Foglio 7 Canistro particella 202 NCT.

PREMESSO

- che con convenzione numero 037/2004 di rubrica FERSERVIZI SpA era stato accordato alla SORGENTE SANTA CROCE SpA, da parte di RETE FERROVIARIA ITALIANA SpA il consenso all'attraversamento con due condotte idriche ed un tubo portacavi al chilometro 62+336 della linea ferroviaria Roccasecca - Avezzano, in comune di Canistro (AQ);
- che in data 31 dicembre 2012 la convenzione 037/2004 di rubrica FERSERVIZI SpA di cui sopra è scaduta e si rende pertanto necessario procedere al rinnovo del consenso all'attraversamento oggetto del presente atto;
- che FERSERVIZI SpA - in base al Protocollo d'Intesa stipulato con Rete Ferroviaria Italiana SpA il 17 aprile 2005, ha ricevuto mandato con rappresentanza, da parte di Rete Ferroviaria Italiana SpA stessa, ai fini della stipula dei contratti relativi alle attività patrimoniali, ivi

FERSERVIZI S.p.A.
Distaccamento Property di Rom.
Via Tripolitania, 30
00199 ROMA

ee

compresa la trattazione degli attraversamenti e parallelismi ferroviari con servizi di varia natura (idrici, fognari, elettrici, telefonici, etc);
- che volendosi ora far constare ciò mediante regolare atto

FRA

RETE FERROVIARIA ITALIANA - SOCIETA' PER AZIONI, con sede legale in Roma, Piazza della Croce Rossa n° 1, cap. soc. € 32.173.095.685,00 i.v, iscritta al n° 7847/192 del Registro delle Imprese di Roma (Tribunale di Roma), R.E.A. n° 758300, cod. fisc. 01585570581 e P. IVA 01008081000 (di seguito denominata RFI) in nome e per conto della quale interviene la Zona Centro, Distaccamento Property RM, di FERSERVIZI SpA con sede legale in Roma Piazza della Croce Rossa n° 1, cap. soc. € 8.170.000,00 interamente versato, iscritta al n° 18/192 del Registro delle Imprese di Roma (Tribunale di Roma), R.E.A. n° 741956, cod. fisc. e P. IVA 04207001001, (di seguito denominata Ferservizi) - cui RFI, con Contratto di Gestione del 15/04/2005 ha affidato Mandato con Rappresentanza, tra l'altro, per la gestione negoziale degli attraversamenti e parallelismi ferroviari e per la stipula degli Atti relativi - nella persona del signor PALMISANI Geom. ANTONIO nato a Roma il 01 agosto 1953 nella sua qualità di Responsabile pro tempore del Distaccamento Property RM di Ferservizi

E

La SORGENTE SANTA CROCE SpA, che in seguito per brevità, verrà denominata con la dizione "Concessionaria", per la quale interviene nel presente atto il signor COLELLA Ing. CAMILLO nato a Campobasso il 28 gennaio 1959 nella sua qualità di Amministratore Unico, come risulta dal

documento conservato agli atti presso il Distaccamento Property Roma di Ferservizi, si conviene e si stipula quanto segue.

ARTICOLO 1 - RATIFICA DELLE PREMESSE: Le suestese premesse formano parte integrante e contestuale del presente atto.

ARTICOLO 2 - OGGETTO DELL'ATTO: Il consenso all'attraversamento, a suo tempo regolato con atto numero 037/2004, richiamato nelle premesse con scadenza il 31/12/2012 viene rinnovato.

ARTICOLO 3 - RICHIAMI: Per tutto quanto non diversamente disposto con il presente atto, valgono sempre e comunque le disposizioni contenute nella convenzione numero 037/2004 richiamata nelle premesse.

ARTICOLO 4 - RIMBORSI: In corrispettivo delle spese sostenute per le operazioni di rinnovo pratica, la Concessionaria verserà, dietro presentazione di relativa fattura la somma di euro 997,63 (€ novecentonovantasette/63), oltre I.V.A.

ARTICOLO 5 - DECORRENZA E DURATA DELL'ATTO: Il presente atto decorre dal 01 gennaio 2013 ed avrà durata novennale, con scadenza, quindi, il 31 dicembre 2021.

ARTICOLO 6 - DOMICILIO: Agli effetti amministrativi le Parti dichiarano il proprio domicilio come segue:

- FERSERVIZI in Roma, via Tripolitania, 30 cap 00199
- la Concessionaria presso la Località Cotardo sita in Canistro (AQ) cap 67050.

Agli effetti fiscali e legali le Parti dichiarano il loro domicilio come segue: - FERSERVIZI in Roma, P.za della Croce Rossa 1 C.F. e Partita I.V.A. nu-

FERSERVIZI S.p.A.
Distaccamento Property di Roma
Via Tripolitania, 30
00199 ROMA

mero 04207001001; la Concessionaria in Canistro (AQ), in Località Cotardoe cap 67050 partita IVA 00117210666.

Resta stabilito che eventuali vertenze giudiziarie, derivanti dal presente atto, saranno deferite in via esclusiva al Foro di Roma.

ARTICOLO 7 - STIPULAZIONE E REGISTRAZIONE: Tutte le spese di stipulazione del presente atto e di quant'altro eventualmente occorso sono a carico della Concessionaria. Il presente atto è esente da registrazione fino al caso d'uso.

ARTICOLO 8 – INFORMATIVA AI SENSI DELLA LEGGE 196/2003 : Ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del D. L. 30 giugno 2003 numero 196, il Richiedente dichiara di aver preso visione e di conoscere il contenuto dell'informativa resa da FERSERVIZI, di cui allo specifico documento che si allega al presente contratto.

Pertanto il Richiedente, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 23 e 26 del citato D. L., attesta il proprio consenso affinché venga effettuato da parte di Ferservizi il trattamento dei dati personali in suo possesso e la comunicazione degli stessi secondo quanto indicato nella menzionata informativa.

Roma, li *14 febbraio 2013*

per FERSERVIZI SpA

per la Sorgente Santa Croce SpA

RA Pol

Il D. Lgs 196 del 30/06/2003 regola la riservatezza dei dati personali ed impone una serie di obblighi in capo a chi tratta informazioni riferite ad altri soggetti. Tra gli adempimenti da rispettare c'è quello di informare il soggetto cui i dati si riferiscono in merito all'utilizzo che viene fatto delle relative

informazioni. Pertanto, in conformità di quanto previsto dall'art. 13 del citato Decreto Legislativo e con riferimento a tutte le informazioni qualificabili come dati personali, fornite anche verbalmente in passato e che saranno fornite in futuro in relazione al rapporto di cui al presente contratto, si forniscono le seguenti informazioni.

I dati personali sono trattati per le seguenti finalità:

- per dare esecuzione alle prestazioni contrattualmente stabilite;
- per eseguire obblighi di legge derivanti da norme contabili, fiscali, ecc;
- per la gestione dell'eventuale contenzioso (inadempimenti contrattuali, diffide, transazioni, recupero crediti, arbitrati, controversie giudiziarie);
- per esigenze di tipo operativo e gestionale interne alla Società.

I dati saranno trattati sia su supporti cartacei, sia mediante elaborazioni automatizzate, secondo modalità tali da garantire la sicurezza e la riservatezza.

Il conferimento ed il successivo trattamento di tali dati sono necessari per il corretto adempimento degli obblighi contrattuali e di legge. I dati non vengono diffusi ma potranno essere comunicati, nei limiti strettamente pertinenti alle finalità precedentemente indicate, alle seguenti categorie di soggetti:

- personale incaricato delle operazioni di trattamento;
- soggetti che svolgano specifici incarichi per conto della Società (in materia di tenuta della contabilità, bilanci, adempimenti fiscali, servizi informatici, contenzioso);
- istituti bancari per la gestione degli incassi e pagamenti derivanti dall'esecuzione del contratto.

FERSERVIZI S.p.A.
Distacco Property di Roma
Via Tripolitania, 30
00199 ROMA

In relazione al trattamento dei dati personali, il Richiedente gode dei diritti stabiliti dal Decreto Legislativo n° 196/2003 e in particolare dell'articolo 7 di cui qui di seguito si riporta integralmente il testo:

Art.

7.

(Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.:
- 2) L'interessato ha diritto di ottenere:
 - a. dell'origine dei dati personali;
 - b. delle finalità e modalità del trattamento;
 - c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
 - d. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
 - e. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
- 3) L'interessato ha diritto di ottenere:
 - a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
 - b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è

necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

4) L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;

b) al trattamento dei dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Titolare del trattamento dei dati personali è FERSERVIZI SpA avente sede legale in Roma, Piazza della Croce Rossa, 1.

Roma, li 14 febbraio 2013

Per la Sorgente Santa Croce SpA



37/1000
Distretto di Roma -
Viale del Campo Marzio, 10
00188 ROMA

FERSERVIZI SpA

Contratto per regolamentare il consenso ad interferire tramite un attraversamento realizzato con due condotte idriche e un tubo portacavi la linea ferroviaria Roccasecca - Avezzano in corrispondenza del km 62+336, fra le Stazioni di Civitella Roveto e di Capistrello, in Comune di Canistro (AQ)

F R A

RETE FERROVIARIA ITALIANA - SOCIETA' PER AZIONI, con sede legale in Roma, Piazza della Croce Rossa n° 1, cap. soc. € 23.693.367.060,00 i.v., iscritta al n° 7847/192 del Registro delle Imprese di Roma (Tribunale di Roma), R.E.A. n° 758300, cod. fisc. 01585570581 e P. IVA 01008081000 (di seguito denominata RFI) in nome e per conto della quale interviene l'Area Servizi Immobiliare di Roma di FERSERVIZI SpA con sede legale in Roma Piazza della Croce Rossa n° 1, cap. soc. Euro 103.292.000,00 interamente versato, iscritta al n° 18/192 del Registro delle Imprese di Roma (Tribunale di Roma), R.E.A. n° 741956, cod. fisc. e P. IVA 04207001001, (di seguito denominata Ferservizi) - cui RFI, con Contratto di Gestione del 9/3/1999 ha affidato Mandato con Rappresentanza, tra l'altro, per la gestione negoziale degli attraversamenti e parallelismi ferroviari e per la stipula degli Atti relativi- nella persona dell'Architetto PADOVANI STEFANO nella sua qualità di Responsabile dell'Area Servizi Immobiliare di Roma di cui sopra in virtù dei poteri conferitigli

E

La SORGENTE SANTA CROCE SpA, (di seguito denominato Richiedente) on sede legale in Canistro Terme (AQ), cod. fisc. e partita IVA numero 00117210666 e per essa il Signor *ROBERTO PADOVANI* nato a *ROMA il 11 dicembre 1971* nella sua qualità di legale rappresentante come risulta dal documento conservato agli atti presso l'Area Servizi Immobiliare di Roma, conviene e si stipula quanto segue.

P R E M E S S O C H E:

il Richiedente ha avanzato istanza, ai sensi del DPR 753/'80 "nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto", per ottenere il consenso ad interferire due condotte idriche e un tubo portacavi la linea ferroviaria Roccasecca - Avezzano in corrispondenza del km 62+336, fra le Stazioni di Civitella Roveto e di Capistrello, in Comune di Canistro (AQ); l'opera d'arte è stata ritenuta compatibile con la linea ferroviaria da attraversare;

SORGENTE SANTA CROCE SPA

le Parti dichiarano e si danno atto che i conseguenti Diritti di Passaggio, esercitati su beni strumentali all'esercizio ferroviario hanno natura di diritti personali di godimento e non di diritti reali di alcun genere e conseguentemente non sono applicabili le norme dettate dal Codice Civile agli articoli 952 e seguenti e agli articoli 1027 e seguenti; tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

ARTICOLO 1

(consenso)

RFI SpA e per essa Ferservizi consente al Richiedente di interferire con due condotte idriche e un tubo portacavi la linea ferroviaria Roccasecca - Avezzano in corrispondenza del km 62+336, fra le Stazioni di Civitella Roveto e di Capistrello, in Comune di Canistro (AQ).

Restano a carico del Richiedente stesso, la richiesta verso Terzi e l'ottenimento di eventuali permessi, nulla-osta ed altri provvedimenti.

ARTICOLO 2

(prescrizioni)

I lavori di cui al presente Contratto dovranno essere eseguiti in conformità degli allegati 1) progetto (elaborati planimetria catastale e pianta sezioni e particolari e 2) prescrizioni tecniche che (approvati da RFI e trasmessi a Ferservizi con nota DMA/DCI_RM.TE.AO/4/7899 del 09 dicembre 2003) firmati dalle Parti, costituiscono parte integrante e sostanziale del medesimo.

I lavori stessi saranno eseguiti a totali cure, spese e responsabilità del Richiedente ma sotto la sorveglianza del personale ferroviario a ciò preposto e secondo le prescrizioni di modo e di tempo che il personale stesso impartirà.

Qualunque prestazione o lavoro che si rendesse necessario per eliminare danni ed inconvenienti di qualsiasi genere causati dalla costruzione stessa sarà a carico del Richiedente.

Tuttavia, sia prima che durante l'esecuzione dei lavori, RFI si riserva il diritto di richiedere, a cura e totali spese del Richiedente, tutte quelle varianti al progetto del realizzando manufatto che, a suo esclusivo giudizio, senza alterarne le caratteristiche essenziali, considerasse necessarie in relazione alle proprie esigenze. In tale evenienza il Richiedente non potrà sollevare eccezioni o pretendere compensi o indennizzi e RFI per tale circostanza non è ritenuta, sotto alcun titolo, compartecipe del progetto, agli effetti di eventuali responsabilità derivanti dai lavori.

ARTICOLO 3

(proprietà manufatto)

I manufatti sono di proprietà del Richiedente che, comunque, resta obbligato a provvedere alla manutenzione sia ordinaria che straordinaria degli stessi

ARTICOLO 4

(spese esecuzione lavori)

RFI eseguirà tutti gli interventi necessari per mantenere la continuità e la sicurezza dell'esercizio ferroviario, dietro rimborso delle relative spese, pari ad Euro 3.682,38 (tremilaseicentottantadue/38) da parte del Richiedente. Ove però durante il corso dei lavori detta somma versata risultasse insufficiente, qualunque possa essere stato il titolo delle spese sostenute, il Richiedente si obbliga ad effettuare altri versamenti suppletivi, sempre infruttiferi, nella misura che sarà richiesta da RFI stessa, salvo conguaglio finale che verrà effettuato a fine lavori, dopo la redazione del verbale di accertamento della regolare esecuzione degli stessi. La gestione e la contabilizzazione dei lavori verranno eseguite seguendo le norme contabili in atto per lavori in conto terzi e nel rispetto dei Capitolati vigenti per RFI, documentazione tutta che il Richiedente dichiara di conoscere. La valutazione dei materiali di fornitura da parte di RFI avverrà in base ai prezzi che risulteranno ad RFI stessa al momento del loro impiego e sarà maggiorata del 10% per spese di magazzino e dell'8% per spese di trasporto per materiali pregiati e del 4% per i residui materiali. L'importo di cui sopra sarà versato dietro fatturazione contabile, da effettuarsi a cura di Ferservizi non appena il Richiedente avrà approvato il presente atto. In assenza di tali versamenti non potrà essere rilasciato il consenso all'inizio dei lavori. Trascorsi 60 (sessanta) gg dalla data di emissione della fattura in assenza di pagamento, il presente Atto decadrà. In tale evenienza verrà emessa fattura di importo pari alla somma relativa all'istruttoria di cui sopra. Medesima somma verrà fatturata nel caso che il rapporto venga interrotto nell'ambito del periodo di 60 gg di cui sopra in assenza di pagamento. In caso di interruzione in un momento parimenti successivo, ma a pagamento già avvenuto, RFI tratterrà quanto alla stessa dovuto dalla somma già versata dal Richiedente, oltre alle eventuali integrazioni qualora la stessa risulti insufficiente.

ARTICOLO 5

(ritardata ultimazione)

SORGENTE SANTA BROCE SPA

Tutti i lavori riguardanti i manufatti di cui al presente Atto, per la parte interessante la proprietà ferroviaria, dovranno essere portati a compimento nel periodo concordato di giorni 90 (novanta) naturali consecutivi a partire dalla data in cui il Richiedente avrà avuto l'autorizzazione a darvi concretamente inizio. Per ogni giorno di ritardo rispetto al suddetto periodo, dovrà essere corrisposta a RFI una penale di Euro 442,51 (quattrocentoquarantadue/51).

Nell'ambito di tale periodo di giorni 90, i lavori che comportano soggezioni all'esercizio ferroviario dovranno essere ultimati entro giorni 60 (sessanta) giorni naturali consecutivi. Qualora, per lento avanzamento dei lavori o per sospensione degli stessi, dette soggezioni dovessero protrarsi oltre i citati 60 giorni, il Richiedente dovrà corrispondere a RFI il rimborso di ogni e qualsiasi spesa ed onere che RFI stessa sosterrà per tale ritardo, oltre ad una penale di € 2.765,62 (duemilasettecentosessantacinque/62), autonoma da quella di cui sopra.

Se per esigenze del servizio ferroviario, RFI dovesse far sospendere temporaneamente i lavori, in tutto o in parte, il Richiedente medesimo dovrà ottemperarvi senza peraltro pretendere compensi o indennizzi di sorta. Per contro, in tal caso, i predetti periodi relativi all'esecuzione dei lavori ed alle soggezioni all'esercizio ferroviario, saranno aumentati in misura pari a quella della sospensione imposta da RFI.

ARTICOLO 6

(accertamento regolare esecuzione)

In assenza del collaudo e della verifica della regolare esecuzione dei lavori, entrambi con esito positivo e verbalizzati, non sarà possibile mettere in esercizio le opere.

ARTICOLO 7

(manutenzione)

Alla manutenzione delle opere interferenti provvederà il Richiedente. Ogni onere che derivasse a RFI in dipendenza della manutenzione stessa, compresa la sorveglianza da parte del personale ferroviario a ciò preposto sarà rimborsata di volta in volta dal Richiedente medesimo.

Nell'esecuzione di detti lavori il Richiedente dovrà adottare tutti i provvedimenti opportuni affinché non siano arrecati danni alla sede, agli impianti, alle persone ed alle cose di RFI. Nel caso che tali evenienze si verifichino, il Richiedente si obbliga a rimborsare i danni stessi e ad assumersene le relative responsabilità.

Prima di procedere ai lavori di manutenzione il Richiedente dovrà, comunque, darne avviso per scritto a RFI ed ottenerne il consenso.

Qualora il Richiedente non provvedesse con la dovuta sollecitudine e diligenza alla manutenzione delle opere interessanti la ferrovia o non ottemperasse agli inviti che venissero fatti in proposito, nei casi in cui RFI ritenesse anche semplicemente utile alla sicurezza e regolarità ferroviaria l'esecuzione dei lavori stessi, potrà provvedervi direttamente ma a spese del Richiedente e senza alcuna responsabilità per l'eventuale sospensione dell'esercizio dell'opera oggetto del presente atto.

ARTICOLO 8

(modifiche)

Qualora, in qualsiasi tempo, per esigenze del servizio ferroviario o per ampliamenti o modificazioni degli impianti ferroviari, occorresse apportare variazioni di qualsiasi natura all'opera oggetto del presente Atto, il Richiedente si impegna, ora per allora, a sopportarne tutte le spese senza sollevare eccezioni o riserve di sorta sulla natura delle stesse.

Eventuali modifiche domandate dal Richiedente, dovranno formare oggetto di apposita richiesta ad RFI che, qualora la consideri realizzabile, prescriverà la relativa procedura ed i relativi rimborsi a carico del Richiedente stesso.

ARTICOLO 9

(prescrizioni relative alla sede ferroviaria)

Il Richiedente potrà utilizzare l'impianto solo per l'interferenza della linea ferroviaria. E' perciò interdetto il transito lungo o attraverso la ferrovia, salvo che per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti rimanendo ferme al riguardo le disposizioni tassative delle leggi e regolamenti vigenti in materia di polizia ferroviaria rispetto alle persone estranee alle strade ferrate.

ARTICOLO 10

(obblighi e responsabilità esonero di RFI)

Il Richiedente si assume ogni e qualsiasi responsabilità per danni che derivassero a causa dell'esistenza e dell'esercizio degli impianti e della manutenzione degli stessi, come pure di tenere sollevata RFI stessa da ogni azione o reclamo che pervenisse da terzi per il fatto del presente consenso, compresi quelli derivanti da contestazioni circa le vigenti norme contenute nella legislazione nazionale, regionale o locale in materia di urbanistica, ambiente, usi civici ed altro.

SORGENTE SANTA CROCE SPA

In caso di danni provocati dall'esercizio ferroviario, la presenza degli impianti interferenti non potrà motivare, a carico di RFI, ulteriori responsabilità rispetto a quelle che sarebbero state imputabili in assenza dell'interferenza. Nessuna richiesta contraria a tale principio potrà essere quindi avanzata dal Richiedente che si assumerà la responsabilità civile verso i Terzi eventualmente danneggiati. Il Richiedente stesso, assumendosi l'onere dei relativi rimborsi, rinuncia fin d'ora a qualsiasi reclamo o pretesa di indennizzo a tale riguardo e così pure per eventuali sospensioni dell'esercizio delle opere interferenti la ferrovia.

Si dichiara, ad abbondanza, che le responsabilità del Richiedente non vengono meno, anche per quanto riguarda la stabilità delle opere di cui al presente Atto, per il fatto dell'accettazione da parte di RFI del progetto allegato, né dalle prescrizioni che essa impartisse per l'esecuzione dei lavori né dal suo intervento nelle visite di cui ai precedenti articoli 6 e 7.

ARTICOLO 11

(canone)

A remunerazione dell'occupazione del suolo ferroviario nonché dei maggiori oneri di carattere continuativo derivanti ad RFI (art. 231, all. F legge 2248 del 20.3.1865 ed art. 7 del DPR n° 753 dell'11/7/1980) dall'opera oggetto del presente Contratto, il Richiedente corrisponderà alla medesima, a decorrere dall'anno 2004, un canone annuo anticipato di Euro 513,00 (cinquecentotredici/00).

Il canone verrà rivalutato triennialmente, a decorrere dal primo gennaio 2005, in funzione della variazione subita dall'indice nazionale ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati del mese di ottobre precedente il nuovo triennio rispetto a quello di ottobre precedente il triennio scaduto. Contemporaneamente alla rivalutazione del canone e con il medesimo criterio verrà adeguato l'importo della cauzione di cui al successivo articolo.

La prima annualità di canone sarà richiesta e versata contestualmente alle somme di cui all'art. 4 e si riferisce all'anno 2004. In caso di mancato pagamento di tale prima annualità, si applicherà quanto previsto in proposito allo stesso art. 4.

ARTICOLO 12

(cauzione)

A garanzia degli obblighi assunti con la presente Convenzione il Richiedente ha costituito a favore di RFI un deposito cauzionale di Euro 1.400,00

(millequattrocento/00) mediante versamento su bollettino di c.c.p. n° 16527046 intestato a Rete Ferroviaria Italiana Contratti Attraversamenti e Parallelismi ferroviari P.za della Croce Rossa 1-00161 Roma.

Detto importo sarà aggiornato contestualmente a quello del canone di cui all'articolo precedente e con le medesime modalità.

La cauzione stessa sarà svincolata dopo la cessazione del presente Contratto e la messa in pristino stato della proprietà ferroviaria, e zona limitrofa, a cura e spese del Richiedente - o a sue sole spese nel caso che i lavori debbano essere eseguiti da RFI - a condizione che non vi siano contestazioni al riguardo e che siano stati assolti tutti gli obblighi derivanti al Richiedente dall'articolato del Contratto stesso, compresa la stessa messa in pristino stato. Nel caso che RFI debba rivalersi su detta cauzione e che la stessa risulti insufficiente a tale scopo, il Richiedente provvederà ad effettuare i versamenti integrativi nella quantità, nei tempi e nei modi indicati da RFI.

ARTICOLO 13

(trasferimento diritti)

Il consenso oggetto del presente Contratto non potrà, per qualsiasi titolo o causa, cedere ad altri in tutto o in parte senza il preventivo assenso scritto di RFI che, in tale evenienza, non restituirà le somme già corrisposte dal Richiedente stesso.

Il mantenimento del consenso stesso dovrà comunque essere regolamentato da un nuovo Atto tra RFI ed il subentrante, le cui clausole si adegueranno a quelle ferroviarie vigenti all'epoca per interferenze della medesima tipologia.

ARTICOLO 14

(pagamenti)

Le spese relative al bollo ed alla registrazione sono a carico del Richiedente. Anche le spese postali connesse alla fatturazione sono a carico del Richiedente.

I versamenti relativi all'istruttoria, al primo impianto, ai maggiori oneri di carattere continuativo saranno effettuati sul conto corrente postale n° 16527012 intestato a Rete Ferroviaria Italiana.

Per il deposito cauzionale sarà utilizzato il c c p 16527046 intestato ad RFI.

Al riguardo è interesse del Richiedente far pervenire alla sede di Ferservizi indicata in fattura, copia della ricevuta di pagamento o altro documento equipollente non appena eseguito il versamento.

SORGENTE SANTA CROCE SA

Le eventuali modifiche di regime fiscale non danno luogo, in nessun caso, a variazioni dei corrispettivi pattuiti.

ARTICOLO 15

(aliquote per IVA)

Tutti gli importi di cui sopra, ad esclusione del deposito cauzionale, sono indicati al netto dell'IVA. In fase di fatturazione verranno quindi maggiorati di tale aliquota che costituirà parte integrante degli importi stessi. L'IVA è pari al + 20 % come da normativa vigente.

ARTICOLO 16

(decadenza del Contratto)

Il presente Contratto decade per colpa del Richiedente qualora lo stesso non esegua i relativi lavori entro mesi 3 (tre) dalla data di rilascio della autorizzazione da parte di RFI che, in tale evenienza, applicherà quanto previsto al precedente articolo 4 relativamente al recupero delle somme corrispondenti alle spese ed oneri di ambito ferroviario.

ARTICOLO 17

(sede amministrativa)

Ai fini del presente Atto

Ferservizi dichiara la propria sede amministrativa in Roma, Via del Campo Boario, 19
SORGENTE SANTA CROCE SPA dichiara la propria sede amministrativa in
CANISTRO TERME (AQ)

ARTICOLO 18

(Foro competente)

Le Parti contraenti convengono che le eventuali vertenze giudiziarie, derivanti dal presente Contratto, saranno deferite alla cognizione del Tribunale di Roma.

ARTICOLO 19

(decorrenza)

Il presente Contratto decorre dalla data di stipula ed avrà scadenza al 31 dicembre 2012 con rinnovo tacito per periodi novennali e stipula di nuovi Atti, salvo disdetta da comunicarsi da una delle Parti almeno tre mesi prima della scadenza.

Il Richiedente, in tale evenienza, si obbliga in ogni caso a rimettere in pristino la proprietà ferroviaria, a proprie cure e spese, secondo le prescrizioni che saranno date da RFI e rinuncia al rimborso dell'eventuale rateo del canone annuo già versato. Sono a

Viale della Pace, 100 - 00186 ROMA

carico del Richiedente le spese che sosterrà RFI in tale evenienza. Il relativo rimborso avverrà in forma anticipata, salvo conguaglio a lavori ultimati, verificati e verbalizzati. In caso di inadempienza, RFI potrà provvedere direttamente ai lavori di ripristino ma a maggiori spese del Richiedente rivalendosi sulla cauzione costituita e quindi, in caso di insufficienza della stessa, su quanto verrà corrisposto dal Richiedente dietro specifica richiesta avanzata da RFI allo stesso. Analoga azione di rivalsa potrà effettuarsi in caso di sola inadempienza economica.

ARTICOLO 20

(interessi di mora)

In caso di ritardato pagamento delle somme di cui sopra, fermo restando quanto previsto al precedente Articolo 4 circa la decadenza del presente Atto, il tasso degli interessi di mora sarà quello corrispondente al "prime rate" rilevato dall'Associazione Bancaria Italiana e vigente all'atto della costituzione in mora, maggiorato di quattro punti. Tali interessi decorreranno trascorso il 60° giorno dalla trasmissione del relativo documento contabile e saranno dovuti solo nel caso che gli stessi superino € 2,58 (duevirgolacinquantotto).

ARTICOLO 21

(numero originali)

Il presente Contratto viene stipulato in 2 originali in bollo, di cui uno per ciascuna delle parti.

ARTICOLO 22

(clausola risolutiva)

Il Richiedente espressamente ed irrevocabilmente:

- a) dichiara che non vi è stata mediazione od altra opera di terzi per la conclusione del presente Atto;
- b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno direttamente o attraverso imprese collegate o controllate, somme e/o corrispettivi a titolo di intermediazione o simili e comunque volte a facilitare la conclusione dell'Atto stesso;
- c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme finalizzate a facilitare e/o rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del predetto Atto rispetto agli obblighi in esso assunti né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini. Nel caso in cui risultasse non conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del comma precedente, ovvero il Richiedente non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi

SORGENTE SANTA CROCE SPA

fornite in futuro in relazione al rapporto di cui al presente contratto, si forniscono le seguenti informazioni.

I dati personali sono trattati per le seguenti finalità:

- per dare esecuzione alle prestazioni contrattualmente stabilite;
- per eseguire obblighi di legge derivanti da norme contabili, fiscali, ecc;
- per la gestione dell'eventuale contenzioso (inadempimenti contrattuali, diffide, transazioni, recupero crediti, arbitrati, controversie giudiziarie);
- per esigenze di tipo operativo e gestionale interne alla Società.

I dati saranno trattati sia su supporti cartacei, sia mediante elaborazioni automatizzate, secondo modalità tali da garantire la sicurezza e la riservatezza.

Il conferimento ed il successivo trattamento di tali dati sono necessari per il corretto adempimento degli obblighi contrattuali e di legge.

I dati non vengono diffusi ma potranno essere comunicati, nei limiti strettamente pertinenti alle finalità precedentemente indicate, alle seguenti categorie di soggetti:

- personale incaricato delle operazioni di trattamento;
- soggetti che svolgano specifici incarichi per conto della Società (in materia di tenuta della contabilità, bilanci, adempimenti fiscali, servizi informatici, contenzioso);
- istituti bancari per la gestione degli incassi e pagamenti derivanti dall'esecuzione del contratto.

In relazione al trattamento dei dati personali, il Richiedente gode dei diritti stabiliti dall'art. 13 della legge n° 675/1996 del quale qui di seguito si riporta integralmente il testo:

Art. 13.

(Diritti dell'interessato)

1. In relazione al trattamento di dati personali l'interessato ha diritto:

- a) di conoscere, mediante accesso gratuito al registro di cui all'articolo 31, comma 1, lettera a), l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
- b) di essere informato su quanto indicato all'articolo 7, comma 4, lettere a), b) e h);
- c) di ottenere, a cura del titolare o del responsabile, senza ritardo:

1) la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la comunicazione in forma intellegibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta può essere rinnovata, salva l'esistenza di giustificati motivi, con intervallo non minore di

novanta giorni;

2) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

3) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse, l'integrazione dei dati;

4) l'attestazione che le operazioni di cui ai numeri 2) e 3) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;

d) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;

e) di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di dati personali che lo riguardano, previsto a fini di informazione commerciale o di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale interattiva e di essere informato dal titolare, non oltre il momento in cui i dati sono comunicati o diffusi, della possibilità di esercitare gratuitamente tale diritto.

2. Per ciascuna richiesta di cui al comma 1, lettera c), numero 1), può essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati, secondo le modalità ed entro i limiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 33, comma 3.

3. I diritti di cui al comma 1 riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chiunque vi abbia interesse.

4. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche o ad associazioni.

5. Restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione di giornalista, limitatamente alla fonte della notizia. Titolare del trattamento dei dati personali è FERSERVIZI SpA avente sede legale in Roma, Piazza della Croce Rossa, 1. Roma, li.....


Per SORGENTE SANTA CROCE SpA

(Firmato). ~~SORGENTE SANTA CROCE~~ 50%

SORGENTE SANTA CROCE S.p.A.

(7050) CANISTRO TERME (AQ) Tel. 0863.97538 - 977420 Fax 977481
Cap. soc. € 2.633.750.000 - Reg. Roma 100 - Avezzano (AQ) - P. Ia 001120060 - C.145 - 06651 - Aquila

FERSERVIZI S.p.A.
Roma, 18/03/2004
PROT STRM/4173/R



Canistro li 05/03/2004

PROT. 32

Raimondo
22/3

STRM I ORIG-AR
FERSERVIZI S.p.A.
18 MAR. 2004
CORR./PROT. - C. BOARIO

Spett.le FERSERVIZI
SERVIZI IMMOBILIARI
Client Management Firenze
Area Servizi Immobiliari Roma
Distaccamento Property
Via del Campo Boario .19
00153 R O M A

OGGETTO: rif. Prot. SI/6614/P del 18/12/2003 – Attraversamento con condotte idriche e tubi
Portatavi al Km 62+336 – Linea Ferroviaria Roccasecca – Avezzano

In riferimento alla nota in oggetto in allegato alla presente si rimette lo schema di convenzione firmato in ogni pagina per accettazione, documentazione del legale rappresentante, n. 3 copie degli elaborati di progetto, nonché la dichiarazione di inizio lavori presentata al Comune di Canistro .

In attesa di cortese riscontro, porgiamo distinti saluti.

SPETT.LE
FERROVIE DELLO STATO S.p.A.
DIREZIONE DIPARTIMENTALE
INFRASTRUTTURE DI ROMA
S.O. TECNICO-ARMAMENTO E OPERE CIVILI
VIA MARSALA, N° 9
00185 - ROMA

OGGETTO: PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI ATTRAVERSAMENTO DELLA FERROVIA AVEZZANO-ROCCASECCA ALL'ALTEZZA DI UN SOTTOPASSO ESISTENTE SITUATO IN CORRISPONDENZA DEL KM 62+336 CON TUBAZIONI PER ACQUEDOTTO E CAVIDOTTI IN PVC; IL TUTTO A SERVIZIO DEL NUOVO STABILIMENTO DELLA SOCIETÀ SORGENTE SANTA CROCE S.P.A. IN CORSO DI REALIZZAZIONE IN COMUNE DI CANISTRO LOCALITÀ "PIANA PADULLI" DI CANISTRO SANTA CROCE. -

DITTA: "SORGENTE SANTA CROCE" S.p.A.

- COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI

I sottoscritti Cristopher Faroni nato a Roma il giorno 11/12/1971 nella sua qualità di Amministratore Delegato della Società "Sorgente Santa Croce" S.p.A. con sede in Canistro (AQ) Località Cotardo, Cod.Fisc. e partita IVA 00117210666, ditta proprietaria della "Sorgente Santa Croce" sita in Comune di Canistro (AQ) località Codardo e geom. Francesco Falcione con studio professionale in Civitella Roveto (AQ) Via Roma, 81 in qualità di progettista e Direttore dei Lavori in oggetto, con la presente

COMUNICANO

a Codesto Spett.le Ufficio che in data 01.02.2004 daranno inizio ai lavori di cui all'attraversamento ferroviario in epigrafe..

Si precisa altresì che la Direzione Lavori rimane affidata allo stesso progettista geom. Francesco Falcione con studio in Civitella Roveto Via Roma n°81, che firma per accettazione.

Con l'occasione distinti saluti

Dott. Cristopher Faroni

geom. Francesco Falcione

Canistro 23.02.2004

DenunciaInizioLavoriFerrovie

1. 2

1. 2

1. 2